

(N. 499)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori ROSATI, BAREGGI e CEMMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1949

Ricostituzione di Comuni soppressi in regime fascista.

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Durante il regime fascista parecchi Comuni vennero soppressi mediante aggregazione ad altri in modo arbitrario e illegale.

A liberazione avvenuta era naturale che tali Comuni insorgessero per richiedere la loro autonomia, la quale sino a un certo momento venne concessa.

Poi si excepì che occorreva attendere l'ordinamento regionale trattandosi di materia di competenza delle Regioni, e che pei casi urgenti si poteva provvedere con appositi disegni di legge. Ma anche i disegni di legge sono oggi bloccati, facendosi valere, oltre l'argomento della competenza delle Regioni, anche quello desunto dall'articolo 33 della legge comunale e provinciale che consente l'erezione in Comuni autonomi solamente quando gli aggregati che ne facciano richiesta raggiungano la popolazione di almeno 3000 abitanti.

2. Ora sembra ingiusto di non assecondare l'istanza di quei Comuni che furono privati dell'autonomia arbitrariamente e illegalmente dal regime fascista. Anzi è doveroso rimediare all'arbitrio e all'illegalità restituendo ai Comuni che ne facciano richiesta l'autonomia di cui già godevano.

Nè si excepisca la competenza della Regione in materia. Se l'ordinamento regionale già esistesse, l'eccezione sarebbe giuridicamente fondata, e se fosse di prossima attuazione sarebbe equa e ragionevole l'attesa.

Ma prima che l'ordinamento regionale sia attuato occorrerà del tempo che non è possibile precisare, ma che non sarà breve, cosicchè l'impazienza dei Comuni è legittima. Neppure vale il rilievo relativo a una eccessiva polverizzazione dei Comuni. Non c'erano già questi piccoli Comuni? e non funzionavano regolarmente? e se fu ricostituita una parte di essi perchè si deve fare un trattamento diverso agli altri?

D'altronde un regime veramente democratico deve sovrapporsi il meno possibile alla volontà dei cittadini, e allorchè i cittadini chiedono il Comune autonomo, perchè opporsi alla loro decisione quando non vi sono ragioni — tanto meno gravi ed evidenti — per contrastarla?

Si pensi specialmente ai Comuni di montagna, alla loro economia caratteristica e alle difficoltà di comunicazioni.

Infine non sembra opportuno ricorrere di volta in volta a un provvedimento legislativo pei singoli casi. Il Parlamento ha davanti a

sè un imponente lavoro che ne assorbe l'attività; non bisogna quindi creargli un lavoro, anche se di mole non grave, quando lo si può evitare senza inconvenienti di sorta.

3. Da ciò il seguente disegno i cui articoli non hanno bisogno di illustrazione. Il primo di essi è in relazione a quanto sopra.

L'articolo 2, riferendosi all'articolo 35 della legge comunale e provinciale, non richiede il parere del Consiglio di Stato, sia per accelerare

il corso delle pratiche sia per dare una prova pratica di quella volontà di decentramento di cui tanto si parla, piuttosto però come programma avvenire che come realizzazione attuale.

L'articolo 3 esonera, naturalmente, da una nuova istanza gli interessati che già l'abbiano presentata, limitando il termine per le nuove domande.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I Comuni soppressi dal regime fascista mediante aggregazione ad altri Comuni potranno chiedere di essere ricostituiti in Comuni autonomi a sensi dell'articolo 33 legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 333, quand'anche la loro popolazione sia inferiore ai 3.000 abitanti.

Art. 2.

Per la ricostituzione di tali Comuni non occorre il parere del Consiglio di Stato di cui all'articolo 35 della legge comunale e provinciale.

Art. 3.

Ad eccezione dei Comuni che già ne abbiano fatto istanza, le domande di cui al precedente articolo 1 dovranno essere presentate entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.